



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

CASTELLANETA - LATERZA

DISCIPLINARE DI GARA

**PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA,
E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI
ATTINENTI NEL COMUNE DI CASTELLANETA PER MESI 18**

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA: 4.420.355,00 oltre IVA

CIG: 7899473357

CUP: B89E19000300004

**Procedura aperta ai sensi dell art. 60 del D. Lgs. 50/2016
affidata secondo il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa
(art. 95 comma 3 D. Lgs. 50/2016)**

Premesse

Il presente documento disciplina le modalità di svolgimento della procedura di gara per l'appalto del SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, E ALTRI SERVIZI ATTINENTI NEL COMUNE DI CASTELLANETA, da affidarsi mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016.

Gli operatori economici interessati dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua italiana, attenendosi alle condizioni, termini e modalità del bando di gara, del presente disciplinare e di tutti i seguenti documenti complementari (anche se non materialmente allegati) che costituiscono parte integrante e sostanziale del disciplinare:

-- gli elaborati progettuali di seguito elencati:

- 01. - Relazione Tecnica Generale
- 02. - Relazione Tecnico – Economica
- 03. - Relazione automezzi – attrezzature
- 04. - Capitolato Speciale d'Appalto
- 05. - Elenco prezzi unitari servizi
- 06. - DUVRI
- 07. - Planimetrie del territorio comunale riportante il perimetro e le aree interessate dai servizi
- 08. - Quadro Economico

Gli operatori economici interessati potranno consultare ed acquisire direttamente e liberamente i documenti di gara indicati al comma precedente in formato digitale dal sito internet comunale all'indirizzo: <http://www.castellaneta.gov.it>.

La procedura viene svolta dalla CUC Castellaneta Laterza per conto e nell'interesse del Comune di Castellaneta. A seguito dell'aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto e l'esecuzione dello stesso sarà gestita dal Comune di Castellaneta in qualità di committente.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Castellaneta.

Il Responsabile del procedimento di gara è il arch. P. De Finis, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016.

1. CATEGORIA DEI SERVIZI, PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE, OGGETTO DEI SERVIZI, LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA.

1.1) Categoria di servizi: CPV: 90500000-2; 90510000-5; 90511000-2; 90511100-3; 90511200-4; 90512000-9; 90610000-6

1.2) Procedura aperta art. 60 D. Lgs. n. 50/2016.

La gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.

È ammessa la presentazione di offerte di varianti migliorative dei servizi in appalto ai sensi dell'art. 95, c. 14 del D. Lgs. n. 50/2016, che non modifichino la struttura sostanziale del servizio e non comportino oneri aggiuntivi di alcun tipo rispetto all'offerta economica presentata in sede di gara.

Verranno valutate esclusivamente quelle varianti migliorative che nel rispetto dei requisiti minimi saranno oggetto di apposita relazione descrittiva e progetto esecutivo da presentare in sede di offerta.

1.3) Oggetto: Servizi di igiene urbana e servizi complementari consistenti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in raccolta, trasporto e conferimento dei R.S.U., Raccolta differenziata, Spazzamento, etc.

Le specifiche prestazioni oggetto dell'appalto sono dettagliatamente indicate nel "Capitolato Speciale d'Appalto".

1.4) Luogo di esecuzione: L'intero territorio comunale del Comune di Castellaneta e Castellaneta Marina.

1.5) Importo a base di gara: € 4.420.355,00

Il valore complessivo per i servizi base per l'intera durata del contratto (ossia 18 mesi) è pari a € 4.420.355,00 oltre IVA così ripartiti:

a) per il servizio di raccolta e spazzamento, come descritto e disciplinato nell'art. 15 del C.S.A.: € 4.380.927,05;

b) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come descritto e disciplinato nell'art. 15 del C.S.A.: € 39.427,95

L'appalto è finanziato con fondi del Bilancio comunale.

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio, fatte salve eventuali variazioni rientranti nelle ipotesi disciplinate dall'art. 106 del Codice in conformità anche a quanto specificato nel capitolato speciale di appalto.

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni contrattuali avverrà "a corpo".

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 50 del Codice, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, l'aggiudicatario a termini di legge e nel rispetto del CCNL FISE/ASSOAMBINTE, è tenuto, coerentemente alle previsioni del Capitolato, ad assorbire il personale a tempo indeterminato della Società cessante e meglio descritto negli elaborati di progetto che ne abbia maturato i requisiti, qualora ciò sia coerente con la propria organizzazione di impresa e con le esigenze tecniche organizzative previste per l'erogazione del servizio.

2. DURATA DEL SERVIZIO

La durata del servizio è fissata in 18 mesi dalla data del verbale di avvio del servizio, salvo subentro del gestore unitario individuato da ARO TA/3. In tale caso è prevista da parte del Comune la risoluzione immediata anticipata del contratto con l'appaltatore individuato con il presente procedimento e l'appaltatore non ha diritto, a qualsiasi titolo, ad alcun risarcimento né a richieste di compensi o indennizzi neppure con riferimento al mancato periodo di ammortamento di mezzi ed attrezzature di sua proprietà impiegate per l'esecuzione dell'appalto.

È fatta salva la corresponsione del canone maturato per l'esecuzione dei servizi fino alla data di scioglimento anticipato del contratto.

Ove ne ricorrano i presupposti, sarà dato l'avvio delle prestazioni oggetto del contratto, nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016.

Tenendo conto che il presente procedimento è attivato per garantire una procedura selettiva conforme alla vigente normativa in materia di contratti e appalti pubblici che consenta di individuare un gestore dei servizi fino all'individuazione del gestore unitario, la stazione appaltante si riserva di prorogare l'appalto, in conformità all'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., nonché all'ulteriore normativa pertinente, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure volte all'individuazione del gestore unitario.

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

3.1. Operatori economici con idoneità individuale di cui all'art. 45, comma 2, del Codice, lettere: a) imprenditori individuali anche artigiani, società e le società anche cooperative; b) consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane; c) consorzi stabili;

3.2. Operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui all'art. 45, comma 2, del Codice, lettere: d) raggruppamenti temporanei di concorrenti; e) consorzi ordinari di concorrenti; f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete; g) gruppo europeo di interesse economico;

3.3. Operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;

3.4. Operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 49 del Codice, così come specificato nel presente disciplinare di gara.

3.5. Gli operatori economici devono possedere pena di esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d white list).

3.6 Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47 e 48 del Codice.

4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

4.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

4.1.1) le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, 2, 3, 4 e 5 del Codice e all'art. 32-quater del Codice Penale;

4.1.2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159;

- 4.1.3) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- 4.1.4) le condizioni di divieto di cui all'art. 4, comma 33, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138;
- 4.2. Non è ammessa la partecipazione ai soggetti che si sono avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1, comma 14, del D. L. 25 settembre 2002, n. 210 come convertito nella Legge 22 novembre 2002, n. 266, se il periodo di emersione non è ancora concluso;
- 4.3. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).
- 4.4. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
- 4.5. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e lett. c) (consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
- 4.6. Gli operatori economici dovranno dimostrare l'osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68.

5. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 81, comma 2, ultimo periodo e art. 216 comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi ANAC) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di offerta. Nel caso d'impossibilità/indisponibilità del sistema AVCpass l'amministrazione procederà direttamente alla verifica dei requisiti. La mancata inclusione del PassOE non costituisce causa di esclusione dell'operatore economico in sede di presentazione dell'offerta. La stazione appaltante è tenuta a verificare, nella prima seduta di gara, l'inserimento del PassOE nella busta contenente la documentazione amministrativa e, laddove ne riscontri la carenza, dovrà richiedere all'operatore economico interessato di acquisirlo e trasmetterlo in tempo utile a consentire la verifica dei requisiti, avvertendolo espressamente che in mancanza si procederà all'esclusione dalla gara e alla conseguente segnalazione all'Autorità ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 213 comma 13, del Codice, essendo il PassOE l'unico strumento utilizzabile dalla stazione appaltante per procedere alle prescritte verifiche.

6. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO.

6.1. La documentazione di gara e tutti gli elaborati progettuali sono disponibili sul sito internet: <http://www.castellaneta.gov.it>.

6.2. Il concorrente dovrà dichiarare di aver preso visione e accettare integralmente senza condizione e riserva alcuna tutti gli elaborati progettuali e i documenti posti a base di gara, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei servizi ed in particolare presso il CCR messo a disposizione dal Comune in comodato d'uso gratuito, e di aver preso contezza delle condizioni fattuali (comprese quelle relative al CCR, al suo allestimento ed alle attrezzature presenti), delle altre caratteristiche generali e particolari suscettibili di influire sull'esecuzione del servizio e di giudicare il prezzo a corpo stabilito remunerativo e adeguato e tale da consentire il ribasso offerto.

6.3. Il sopralluogo, che dovrà necessariamente prevedere la presa visione del CCR, del suo allestimento e delle attrezzature ivi presenti, potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell'operatore economico concorrente. Al termine del sopralluogo assistito sarà rilasciata dal Rup o da suo delegato apposita attestazione dell'avvenuto sopralluogo, senza prenotazione, esclusivamente il lunedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e il giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore

16:00 alle ore 18:00, da inserire all'interno della Busta A "Documentazione Amministrativa".

6.4. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione d'impresе di rete o consorzio ordinario sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.

6.5. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore del servizio di gestione dei centri di raccolta comunale.

7. TERMINI E NORME PER LA GARA.

Portale Appalti

7.1. Documenti da presentare per l'ammissione alla gara:

Al fine di partecipare alla gara gli Operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare, entro e non oltre il **28/05/2019 ore 12:00** la propria offerta telematica, tramite il Portale Appalti, raggiungibile attraverso il sito <https://cuc-castellaneta.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/>, secondo la procedura di seguito indicata:

1. registrarsi al Portale Appalti tramite l'apposita funzione "Registrati" presente nella sezione **Area Riservata** presente sulla home page del Portale Appalti: l'operatore economico deve essere in possesso di indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);

2. le istruzioni per registrarsi al Portale Appalti sono disponibili nella sezione **Informazioni > Accesso area riservata** dove è scaricabile il PDF Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti.

3. completata la procedura di registrazione l'operatore economico riceve le credenziali di accesso alla propria area riservata

4. accedendo con le proprie credenziali nella sezione Area riservata e richiamata la procedura a cui si intende partecipare l'operatore economico può presentare offerta

5. le istruzioni per la presentazione dell'offerta sono disponibili nella sezione **Informazioni > Istruzioni e manuali** dove è scaricabile il PDF Guida per la presentazione di un'offerta telematica

6. apporre la firma digitale alle buste telematiche dove espressamente richiesto;

Firma digitale

Dove richiesta deve essere sottoscritta con apposizione di firma digitale del soggetto legittimato (o dei soggetti legittimati come, ad esempio, nel caso di società con amministratori a firma congiunta), rilasciata da un Ente accreditato presso l'ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione DigitPA (ex CNIPA); l'elenco dei certificatori è accessibile all'indirizzo http://www.digitpa.gov.it/certificatori_firma_digitale. Per l'apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro.

☐ la dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema deve essere inferiore a 7 Mbyte;

☐ il limite massimo, considerando tutti gli allegati di una richiesta (busta, comunicazione, iscrizione albo, modifica prodotti...) è 30 Mbyte;

Al fine di inviare correttamente l'offerta, è altresì, opportuno:

☐ non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;

7.2 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applica l'art. 86 del Codice.

7.3. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

7.4. La domanda di partecipazione e relative dichiarazioni devono garantire il rispetto di quanto previsto dal presente disciplinare di gara;

7.5. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 mediante l'istituto del soccorso istruttorio.

8. COMUNICAZIONI

8.1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate attraverso PEC o strumento analogo negli altri Stati Membri. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio. Diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

8.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

8.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

9. SUBAPPALTO.

9.1. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

9.2. Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo di legge dell'importo contrattuale.

9.3. La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e/o del cottimista nei casi disciplinati dall'art. 105 co. 13 del Codice.

10. ULTERIORI DISPOSIZIONI.

10.1. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97 del Codice.

10.2. È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

10.3. L'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine indicato nel presente disciplinare di gara per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

10.4. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato non prima di 35 giorni dalla data d'invio, ai sensi dell'art. 32 co. 9 del Codice, della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

10.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla

normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

10.6. Le spese riguardanti la pubblicazione del bando di gara in Gazzetta ufficiale sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, secondo le modalità stabilite per il periodo transitorio dall'art. 216 co. 11 del Codice.

10.7. In analogia a quanto stabilito dall'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.

11. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE.

11.1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto a base d'asta per 18 mesi.

11.2. La cauzione provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b) in contanti con versamento sul conto corrente della Banca Intesa San Paolo di cui al codice IBAN bancario IT75 A030 6904 0131 0000 0046 035 intestato al Comune di Castellaneta; la ricevuta di avvenuto versamento dovrà riportare il numero di CRO o il codice TBN; c) da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

11.3. In qualunque modo sia presentata la cauzione provvisoria, deve essere presentato, altresì, ai sensi del comma 8 dell'art. 93 del Codice, l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria a favore della stazione appaltante per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice. Tale cauzione definitiva dovrà avere validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

11.4. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà: 1. essere conforme agli schemi di polizza tipo approvati con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (vedi art. 103 co. 9 del Codice); 2. riportare l'autentica della sottoscrizione; 3. qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni d'impresa di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione d'impresa di rete, il consorzio o il GEIE (art. 93 co. 1 del Codice); 4. prevedere espressamente: a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile; c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; d) la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui all'art. 103 del Codice; e) la durata della cauzione deve essere di 180 giorni;

11.5. Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria sarà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, la Stazione Appaltante con l'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

11.6. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste

nel medesimo articolo;

11.7. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di Certificazione Ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas a effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

11.8. Si precisa che: a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento; c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45 comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

12. PAGAMENTO A FAVORE DELL'ANAC.

12.1. I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad € 140,00 (euro centoquaranta/00) secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell'Autorità al seguente indirizzo: <http://www.anticorruzione.it/>, indicando il codice identificativo della procedura di riferimento CIG 7899473357 Il versamento dovrà essere effettuato scegliendo tra le modalità ivi indicate.

12.2. In caso di mancato pagamento e di omessa regolarizzazione a seguito di soccorso istruttorio la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

13. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA.

13.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di idoneità professionale:

13.1.1. Iscrizione, nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e

Artigianato della provincia in cui l'impresa ha sede, per la tipologia di attività che costituisce oggetto del presente affidamento. Le attività indicate nell'oggetto sociale dell'impresa devono essere coerenti con l'oggetto della gara. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione nel corrispondente registro dello Stato di appartenenza, ai sensi dell'art. 83 co. 3 del Codice.

13.1.2. Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'art. 212 D. Lgs. n. 152/2006 per almeno le seguenti categorie e classi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 giugno 2014, n. 120:

- categoria 1 classe D o superiore e per le altre attività incluse nella Categoria 1 quali lo spazzamento meccanizzato e la gestione dei centri comunali di raccolta rifiuti;
- categoria 4 classe D o superiore;
- categoria 5 classe D o superiore;

13.1.3 a) possesso del certificato in base al sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015, rilasciato da un organismo accreditato;

b) possesso del certificato del sistema gestione ambientale EMAS oppure certificato UNI EN ISO 14001:2015 rilasciato da un organismo accreditato;

c) possesso della certificazione Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori: ISO 45001:2018 rilasciata da un organismo accreditato ed in subordine per il periodo di migrazione OHSAS 18001:2007;

La capacità economico finanziaria viene richiesta in considerazione della rilevanza del servizio oggetto di gara, che presenta aspetti connessi all'igiene e sanità pubblica e al fine di consentire la selezione di operatori economici aventi una capacità economico-finanziaria adeguata al servizio da svolgere sul territorio del Comune di Castellaneta.

13.1.4. Dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come previste dall'art. 86 del Codice e dall'Allegato XVII allo stesso, attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente sotto i profili della solidità finanziaria e della solvibilità in relazione agli impegni scaturenti dal contratto. Ciascun operatore economico, singolo o componente un soggetto offerente plurimo, deve presentare almeno due dichiarazioni d'istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

13.1.5. a) Aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2016-2017-2018) un fatturato specifico, per servizi analoghi a quelli oggetto di gara, non inferiore al 100% dell'importo complessivo d'appalto. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: $(\text{fatturato richiesto} / 3) \times \text{anni di attività}$; b) La realizzazione, negli esercizi relativi agli anni 2016-2017-2018 di un fatturato di impresa specifico per servizi analoghi non inferiore al canone annuo a base d'appalto; Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: $(\text{fatturato richiesto} / 3) \times \text{anni di attività}$. I requisiti sono frazionabili e, quindi, debbono essere posseduti integralmente dal concorrente singolo e cumulativamente in caso di A.T.I., Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE. La mandataria, in ogni caso, dovrà possedere i requisiti di cui ai punti precedenti in misura maggioritaria e comunque non inferiore al 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna delle quali non potrà comunque possederne una frazione inferiore al 10%.

La capacità tecnico professionale potrà essere dimostrata mediante produzione di:

1) Elenco dei principali servizi di raccolta differenziata prestati negli 2016-2017-2018 e/o rientranti nella stessa tipologia dei servizi in appalto. Dall'elenco deve risultare che l'operatore economico concorrente ha svolto nel periodo di riferimento, almeno uno o più appalti di servizi in precedenza specificati, per conto di uno o più committenti pubblici, avente un bacino d'utenza o una popolazione amministrata, complessivi per ogni anno, (anche come somma di più appalti) alla data del 31/12 di ogni anno non inferiore a quella del

Comune di Castellaneta e di Castellaneta Marina nel periodo estivo (17.500 +30.000 abitanti presenti). In caso di A.T.I. tale requisito dovrà essere posseduto almeno dalla capogruppo.

2) Il possesso (a titolo di proprietà, locazione, comodato d'uso o altro titolo idoneo), ovvero l'impegno ad acquisirlo a titolo definitivo prima della stipula del contratto o dell'avvio del servizio, di nr. 1 sede operativa ubicata all'interno del territorio del Comune di Castellaneta, idonea ed adeguatamente attrezzata al ricovero degli automezzi e alle esigenze organizzative dei servizi da svolgere ed alle necessità del personale addetto, come dettagliatamente indicato nell'offerta tecnica, nonché munite di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie prescritte dalle vigenti norme in materia per la specifica destinazione d'uso richiesta. In caso di raggruppamento di concorrenti la sede operativa in questione deve essere possedute dalla mandataria, ovvero dal consorzio o da una impresa consorziata per il quale il consorzio stesso partecipa alla gara;

3) L'impegno a disporre dei mezzi e delle attrezzature tecniche idonee per il regolare svolgimento delle prestazioni contrattuali, in conformità alle prescrizioni indicate nel C.S.A. e nella documentazione a base di gara, dovrà essere munito di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie all'uso prescritte dalla vigente normativa in materia. In caso di raggruppamento di concorrenti il possesso dei mezzi e dell'attrezzatura tecnica è riferito alla associazione, ovvero al consorzio o ad una impresa consorziata per il quale il consorzio stesso partecipa alla gara;

Possesso certificazione di qualità

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale individuati ai sensi dell'articolo 83 co. 1 lett. b) e c) necessari per partecipare alla presente procedura e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Il possesso delle certificazioni di qualità di cui ai precedenti punti non può essere oggetto di avvalimento in quanto non ricompreso nelle fattispecie indicate dall'art. 89 del Codice. Ai sensi dell'art. 89 c. 10 del Codice, l'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, ai sensi dell'art. 89 e. 7 del Codice.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

Gli operatori economici che partecipano alla gara devono far pervenire entro il termine previsto nel presente disciplinare la propria offerta composta dalle seguenti buste telematiche:

Busta A – Documentazione amministrativa

La busta "A – Documentazione amministrativa" deve contenere i seguenti documenti:

1) **A pena di esclusione dalla gara: "Domanda di partecipazione alla gara con dichiarazioni sostitutive a corredo della stessa"** sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, redatta preferibilmente sull'apposito modulo predisposto dalla Stazione Appaltante.

Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, **a pena di esclusione**, copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa, in allegato, la relativa procura.

Si precisa che:

► nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio (art. 48, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016);

► Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (art. 45, comma 2, lett. f del D. Lgs. n. 50/2016):

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

► se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

A pena di esclusione dalla gara: Dichiarazioni sostitutive da rendersi, ai sensi di legge e come da modello predisposto dall'Ente, dal singolo concorrente, da tutte le imprese riunite in caso di RTI, nonché dall'impresa ausiliaria, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, a firma di un legale rappresentante dell'impresa ed attestanti:

- a. dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, nr. 445, relativa al possesso dell'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività corrispondente a quella oggetto del presente appalto. Per le imprese aventi sede in altro Stato membro è richiesta l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.
- b. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, nr. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 80 del dlgs. 50/2016 e precisamente che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (art. 80, c. 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) del D.lgs nr. 50/2016) –per uno dei seguenti reati:
 - 1) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, nr. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, nr. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, nr. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008 / 841 / GAI del Consiglio;
 - 2) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - 3) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - 4) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - 5) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, nr. 109 e successive modificazioni;

- 6) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, nr. 24;
- 7) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- c. Dichiarazione di non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, nr. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, nr. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
- d. Dichiarazione di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, nr. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 125 del 1° giugno 2015. (art. 80, c. 4 del D. Lgs 50/2016).
- e. Dichiarazione di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute, sicurezza sul lavoro e a ogni altro obbligo di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice; (art. 80, c. 5, lett. a) DLgs 50/2016)
- f. Dichiarazione di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del presente codice (art. 80, c. 5, lett. b) DLgs 50/2016).
- g. Dichiarazione di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: e significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione. (art. 80, c. 5 lett. c) del D.Lgs nr. 50/2016).
- h. Dichiarazione di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, c. 2 del Codice, non diversamente risolvibile. (art. 80, c. 5 lett. d) del D.Lgs nr. 50/2016).
- i. Dichiarazione di non aver operato attività tali da determinare una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive (art.80, c. 5 lett. e) del D.Lgs nr. 50/2016).
- j. Dichiarazione di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, nr. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, nr. 81; (art. 80, c. 5 lett. f) del D.Lgs nr. 50/2016).

- k. Dichiarazione che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'ANAC, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art.80, c. 5, lett. g) del Codice).
- l. Dichiarazione di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, nr. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa. (art. 80, c. 5 lett. h del Codice).
- m. Dichiarazione di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 1999, nr. 68 (art. 80, c. 5 lett i) , del Codice).
- n. Dichiarazione di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, nr. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, nr. 203, o non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, nr. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio. (art. 80, c. 5, lett. l)
- o. Dichiarazione di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. (art. 80, c. 5 lett. m del Codice ex art. 38, c. 1, lett. m-quater);
- p. Dichiarazione che non sussistono relazioni di parentela o di affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del soggetto che sottoscrive la richiesta o stipula il contratto con la P.A. e i responsabili dei servizi e i dipendenti dell'Amministrazione;
- q. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, nr. 445 e ss.mm.
 - ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
 - 1. indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica;
 - 2. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
 - 3. attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80, c. 3 del D.lgs 50/2016), ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.
- r. verbale di sopralluogo;
- s. PassOE;
- t. DGUE;
- u. ricevuta di versamento ANAC;

v. Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione multipla di cui al Modulo Allegato 2 che deve essere adeguata al caso concreto del soggetto partecipante che deve attenersi alle avvertenze ed alle indicazioni per la compilazione all'uopo riportate nelle note a piè pagina del modulo stesso.

z. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI, autenticata ai sensi DPR n. 445/00, utilizzando il facsimile specificatamente predisposto e allegato al presente disciplinare di gara (Mod. 2), distintamente per ognuno dei soggetti indicati nello spazio "AVVERTENZA" del modello stesso e con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;

a.a Gli operatori economici concorrenti hanno l'obbligo di indicare all'atto di presentazione dell'offerta, compilando gli appositi spazi all'uopo previsti nel suddetto Modulo Allegato 2, il domicilio eletto per le comunicazioni, l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata ed il numero di fax al fine dell'invio delle comunicazioni.

Alla domanda devono essere allegate le certificazioni richieste a pena di esclusione per la partecipazione alla gara nonché:

- la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economica – finanziaria ed in particolare: idonee referenze bancarie; dichiarazione fatturato;
- la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale ed in particolare: dichiarazione relativa al personale; dichiarazione relativa ai mezzi ed alle attrezzature, dichiarazione relativa ai cantieri e depositi.

a.b. PATTO DI INTEGRITA' sottoscritto dal titolare e/o dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente ovvero dai titolari e/o legali rappresentanti degli operatori economici concorrenti in caso di ATI/RTP o di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettere e) e g) del D.Lgs. 50/2016, come da modello allegato (Mod. 3). Nell'ipotesi di avvalimento il patto d'integrità deve essere sottoscritto anche dal titolare e/o legale rappresentante dell'operatore economico ausiliario.

a.c. In caso di AVVALIMENTO dei requisiti il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/16 può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo di cui all'art. 83, c. 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/16 avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso il concorrente deve obbligatoriamente allegare alla domanda di partecipazione alla gara: una sua dichiarazione verificabile ai sensi della vigente normativa, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 50/16;

in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Le citate dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e dalle stesse possono derivare conseguenze penali di cui all'art. 76 del medesimo DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, co.12 del D.Lgs. 50/16 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.

Ai sensi dell'art. 89, co. 5 del D.Lgs. 50/2016 il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti

dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 89, co.7 del D.Lgs. 50/2016 alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 89, co.8 del D.Lgs. 50/2016 il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nella determina AVCP n. 2/2012 deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l'oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare "in modo determinato e specifico". Pertanto il contratto di avvalimento non può sostanziarsi nell'impegno generico "a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente".

Trova altresì applicazione il disposto degli artt. 88 e 89 del DPR n. 207/2010 e smi, in quanto compatibili ai sensi dell'art. 216, c. 14.

Busta B – Offerta Tecnica

La busta "B – Offerta Tecnica" deve contenere i seguenti documenti a pena di esclusione.

La busta "B" dovrà contenere al suo interno:

La relazione descrittiva che evidenzia le proposte progettuali offerte dal concorrente in variante o migliorative del progetto posto a base di gara nonché eventuali elaborati ritenuti dal concorrente opportuni o necessari per illustrare le suddette proposte progettuali (i.e. schede tecniche).

Scheda di sintesi dell'offerta (massimo 1 cartella formato A/4) organizzata nel rispetto dei criteri di valutazione qualitativa individuati.

Elenco voci di prezzo e computo metrico non estimativi delle eventuali migliorie offerte.

Il tutto anche in formato digitale.

In particolare la relazione dovrà essere redatta in forma descrittiva, non superiore alle 20 pagine (solo fronte-no retro), formato A4, carattere Arial, dimensione 12, per un massimo di 45 righe a pagina; la relazione dovrà essere articolata in singoli paragrafi coincidenti con i titoli dei criteri utilizzati per l'assegnazione dei punteggi come riportato nella parte iniziale del presente disciplinare e in modo tale che ogni paragrafo sia esauriente per se stesso, illustrato sinteticamente in modo chiaro e dettagliato ed eventualmente accompagnato da tavole grafiche che illustrino in dettaglio la proposta formulata.

ATTENZIONE. L'offerta tecnica non deve recare, pena l'esclusione, alcun riferimento al prezzo e al tempo offerto, ovvero agli elementi che consentano di desumere in tutto o in parte l'offerta economica del concorrente.

L'offerta tecnica, a pena di esclusione dalla procedura di gara, deve essere sottoscritta da un tecnico abilitato per gli aspetti relativi alla natura dell'offerta che lo richiedono e dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa concorrente in forma singola o del Consorzio, ovvero dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio già costituito, ovvero ancora nel caso di RTI o Consorzio da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio.

Tale busta B) dovrà essere sigillata ed inclusa, con le altre buste, nel plico di spedizione.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

Busta "C - Offerta economica"

Nella busta "C - Offerta economica" deve essere contenuta, a pena di esclusione, l'offerta economica, contenente l'indicazione dei seguenti elementi:

a) Il ribasso percentuale, sul prezzo complessivo posto a base d'asta per 18 mesi, al netto dell'I.V.A. e degli oneri di sicurezza per rischi da interferenza.

b) I propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex art. 95, comma 10, del Codice oltre all'indicazione del valore della manodopera; Gli importi devono essere espressi in cifre e in lettere. In caso di contrasto prevarrà l'indicazione in lettere. Inoltre nella stessa busta deve essere contenuta:

c) La relazione economica di cui all'art. 14 del Capitolato speciale di appalto;

d) Dichiarazione con impegno ad applicare il medesimo ribasso offerto sul prezzo complessivo posto a base d'asta per 18 mesi, al netto dell'I.V.A. e degli oneri di sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

15. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE.

15.1. L'aggiudicazione avverrà all'offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione di aggiudicazione nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 77 del Codice, letto in combinato disposto con quanto indicato nell'art. 216 co. 12 del Codice, sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi, mediante l'applicazione del metodo aggregativo compensatore. La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno, necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore, sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicate nei paragrafi successivi ed in base ai pesi e alla formula di seguito riportata.

Elementi di valutazione	Punteggio massimo
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

15.2 La prima seduta pubblica, per l'avvio delle operazioni di gara, si svolgerà presso la sede del Comune di Castellaneta in Piazza Principe di Napoli in data 29/05/2019 alle ore 10:00.

Vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

15.3 Le date delle successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nonché a mezzo pec alle partecipanti.

La procedura è la seguente:

Preliminarmente il Rup del procedimento di gara coadiuvato eventualmente dalla commissione giudicatrice, procederà, in seduta pubblica, alla verifica ed apertura dei plichi ricevuti, successivamente all'apertura della Busta "A – Documenti per l'ammissione alla gara".

Verificata la documentazione, il Rup dichiara ammessi alle successive fasi della procedura di gara i soli concorrenti che abbiano presentato la documentazione in modo completo e formalmente corretto rispetto a quanto richiesto e che abbiano dimostrato il possesso dei requisiti di ammissione nelle forme prescritte dal presente disciplinare.

Ciò fatto si procederà sempre in seduta pubblica e per le sole ditte ammesse all'apertura della Busta "B – Offerta Tecnica" al fine di verificare la presenza dei documenti richiesti nel presente disciplinare. Per le ditte ammesse anche per la parte tecnica la commissione procederà, in una o più sedute riservate, ad esaminare le offerte tecniche presentate e ad attribuire i relativi punteggi con applicazione degli

elementi di valutazione riportati nel presente disciplinare.

Ciò fatto la Commissione, previa comunicazione alle ditte della data della seduta, in seduta pubblica procederà alla lettura dei punteggi attribuiti per la parte tecnica ed all'apertura della Busta "C – Offerta economica".

Quindi la commissione procederà ad attribuire i punteggi per la parte economica, sommerà tali punteggi a quelli ottenuti da ciascuna impresa nella parte tecnica e stilerà la graduatoria finale dei concorrenti.

15.4 La stazione appaltante procederà, successivamente, alla verifica di congruità delle offerte che superino la soglia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.

15.5 All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria definitiva e formula la proposta di aggiudicazione dell'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

15.6 Verifica della documentazione amministrativa - contenuto della busta A. La Commissione, sulla base della documentazione contenuta nella busta "A - Documentazione Amministrativa", procede: a) verificare la correttezza formale delle domande e della documentazione ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui essi si riferiscono; b) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere sia il consorzio sia il consorziato dalla gara. c) verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara; d) escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti; e) In caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi degli art. 83 comma 9 del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai dieci giorni, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti. Nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti. f) La stazione appaltante può, altresì, chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

15.7 Valutazione dell'offerta tecnica - contenuto della busta "B – Offerta Tecnica".

La Commissione, sulla base della documentazione contenuta nella busta "B - Offerta tecnica", procederà all'assegnazione dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, relativi ai criteri di seguito specificati:

CRITERIO		PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	
		parz.	tot.
A ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLA COMMESSA - MAX 3 PUNTI			
A.1	Organizzazione gestionale della commessa con particolare riferimento alla pianificazione e programmazione delle attività, all'impiego del personale sui singoli cantieri	2	3
A.2	Organizzazione della logistica della commessa (sedi aziendali/trasbordo, organizzazione della logistica con particolare riferimento al trasporto della frazione organica)	1	
B ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA - MAX 28 PUNTI			

B.1	Organizzazione della raccolta differenziata evidenziando gli aspetti migliorativi in termini di aumento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dal progetto tecnico	7	28
B.2	Implementazione della raccolta differenziata di tipologie di rifiuti diverse ed in aggiunta rispetto a quelle previste dal progetto tecnico	3	
B.3	Organizzazione della raccolta differenziata per utenze non domestiche particolari - es. ospedali, centri commerciali, strutture turistiche, porti, scuole, etc. - con particolare riferimento alla logistica, alle attrezzature, etc.	8	
B.4	Organizzazione della raccolta differenziata lungo la fascia costiera (periodo invernale ed estivo) con particolare attenzione ai mezzi d'opera, alle attrezzature ed al personale impiegato	7	
B.5	Miglioramento del sistema di rilevazione utenze rispetto a quelle previste dal progetto tecnico	3	
C ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO E DI IGIENE URBANA - MAX 12 PUNTI			
C.1	Potenziamento del servizio di spazzamento meccanizzato	3	12
C.2	Potenziamento del servizio di spazzamento manuale	7	
C.3	Scelta operativa di mezzi ed attrezzature da destinare ai servizi di spazzamento e di igiene urbana	2	
D SERVIZI AGGIUNTIVI RISPETTO A QUELLI PREVISTI DAL C.S.A. - MAX 13 PUNTI			
D.1	Servizi volti al miglioramento del decoro e dell'igiene urbana	5	13
D.2	Servizi specifici relativi alla fascia costiera	4	
D.3	Squadra operativa di supporto ai servizi di raccolta, disponibile h 24, tempo di intervento 120 min dalla chiamata	4	
E CRITERI PREMIANTI AI SENSI DEL D.M. 13 FEBBRAIO 2014 - MAX 11 PUNTI			
E.1	Utilizzo di automezzi (per più del 40% in numero) con motorizzazione non inferiore ad Euro 5, oppure elettrici, ibridi o alimentati a gas e/o metano	4	11
E.2	Utilizzo di automezzi per la raccolta di rifiuti (per più del 50% in numero) dotati di vasca di carico monomateriale e/o dispositivo di lettura automatica dell'identificativo utenza	3	
E.3	Realizzazione di un servizio relativo alle compostiere domestiche (p.to 4.5.4 dell'All. 1 al D.M. 13/02/2014)	4	
F CAMPAGNA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE - MAX 3 PUNTI			
F.1	Implementazione di una campagna di informazione e sensibilizzazione rivolta a: maggiore coinvolgimento degli utenti, differenziazione in funzione degli utenti (es. scuole, associazioni, cittadini, utenze non domestiche), della tempistica, della frequenza e dei canali di diffusione	3	3
PUNTEGGIO MASSIMO TOTALE PER L'OFFERTA TECNICA			70

La valutazione delle offerte in relazione ai criteri tecnici sarà effettuata mediante l'attribuzione, attraverso il metodo aggregativo compensatore, di un punteggio da parte di ciascuno dei componenti della Commissione sulla base della seguente griglia di punteggi variabile da zero ed uno:

Giudizio Coeff.

Ottimo 1,00

Distinto 0,80

Buono 0,60

Sufficiente 0,40

Scarso 0,20

Non valutabile 0,00

Formula generale per l'applicazione del metodo aggregativo-compensatore (vedi documento di consultazione Anac: Linee guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa)

$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$ dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

$\sum_n$ = sommatoria.

I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio avente natura qualitativa sono determinati: a) mediante l'attribuzione del coefficiente sulla base dei punteggi specificati nel presente disciplinare da parte di ogni commissario; b) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio; c) attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando a tale media massima gli altri valori medi.

15.8 Valutazione dell'offerta economica - contenuto della busta "C – Offerta Economica"

Nella medesima seduta pubblica in cui saranno comunicati i punteggi relativi all'offerta tecnica, la Commissione procede all'apertura delle buste "C - Offerta Economica", dando lettura dei ribassi offerti.

La Commissione provvede poi, in seduta pubblica, ad attribuire i punteggi relativi all'offerta economica in base alla formula di seguito indicata:

Formula per l'attribuzione del punteggio relativo al prezzo (vedi documento di Consultazione Anac: Linee Guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa)

$V(a) = R_a/R_{max}$ dove:

$V(a)_i$: è il coefficiente attribuito alla offerta economica (a), variabile tra zero ed uno

R_a = valore (percentuale di ribasso) offerto dal concorrente (a);

R_{max} = valore (percentuale di ribasso) dell'offerta più conveniente 1

Attribuzione punteggio complessivo

Dopo che la commissione di gara ha effettuato l'attribuzione del coefficiente all'elemento prezzo di ciascun concorrente, in conformità all'art. 95, comma 9 del Codice, in seduta pubblica, individua con un unico parametro numerico finale l'offerta economicamente più vantaggiosa attraverso il metodo aggregativo-compensatore (vedi documento di consultazione Anac: Linee guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa):

$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$ dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero e uno;

$\sum_n$ = sommatoria.

I coefficienti $V(a)_i$, variabili tra zero ed uno, sono assegnati con le metodologie evidenziate nei precedenti punti.

15.9 Verifica di anomalia delle offerte.

Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, del Codice, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al RUP, che procede alla verifica delle giustificazioni fornite nella Relazione economica di cui all'art. 14 del Capitolato Speciale di appalto e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità della offerta, delle ulteriori presentate dai concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 97 dello stesso Codice, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara.

Le giustificazioni dovranno riguardare quanto previsto dall'art. 97, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice.

15.10 Aggiudicazione definitiva

La proposta di aggiudicazione provvisoria avvenuta in sede di gara assume carattere definitivo a seguito dell'approvazione della stessa da parte del Dirigente del Servizio proponente l'affidamento. Tale aggiudicazione definitiva acquista efficacia solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale secondo le modalità indicate nell'art. 86 del Codice. Prima dell'aggiudicazione il servizio proponente richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, nonché all'impresa che la segue in graduatoria di presentare la documentazione comprovante i requisiti dichiarati in sede di gara. Ai sensi degli articoli 71 e 76 del DPR n° 445/2000 la Stazione appaltante può revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

15.11 Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta a: a) fornire alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla formalizzazione del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo; b) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del Codice; c) munirsi di un'assicurazione contro i rischi dell'esecuzione e le garanzie di responsabilità civile stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui alle precedenti lettere in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante.

16. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Lecce, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

18. DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si fa rinvio al capitolato d'appalto, al bando e alla documentazione facente parte della presente gara nonché alla disciplina legale in materia per effetto del principio di etero integrazione legale del bando di gara.

*Il Responsabile del Procedimento di gara
F.to Arch. Pantaleo De Finis*